

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 NOVEMBRE 1875

didati fatta dai Consigli comunali e sentito l'avviso del procuratore generale.

« Sono pure nominati dai detti primi presidenti per regia delegazione e in nome del Re i vice-pretori comunali sulla proposta del procuratore generale. »

(È approvato.)

« Art. 31. Nel caso di mancanza o d'impedimento del conciliatore supplisce temporaneamente il pretore od un vice-pretore del mandamento. In questo caso le sentenze del pretore o vice-pretore, sono inappellabili. »

PARPAGLIA. Pregherei l'onorevole guardasigilli ed anche la Commissione di rinunciare a questa modificazione, e si conservi la legge quale si trova, vale a dire di affidare le cause di competenza dei conciliatori, nei comuni ove questi mancano, al conciliatore viciniore nello stesso mandamento. Se i conciliatori hanno fatto buona prova in Italia, lo si deve specialmente a questo, che essi hanno fatto piuttosto la parte di giudici di famiglia e di arbitri. Essi, in luogo di dare molte sentenze, sono riusciti a fare molte conciliazioni, ed hanno fatto così un bene grandissimo, perchè è cosa utilissima non solo il diminuire le contestazioni giudiziarie, ma anche l'evitare le spese. Ora si è verificato che è più facile riuscire alla conciliazione coi conciliatori di quello che sia coi pretori, poichè i primi sono designati dalla fiducia dei concittadini e si impongono quasi colla influenza della stima che godono sui loro concittadini.

Una volta che si oltrepassa il limitare della pretura, nasce una specie di amor proprio, e quindi è difficile la conciliazione tra le parti. L'esperienza lo prova, e la statistica, che è frutto dell'esperienza, dimostra questo fatto luminosamente.

Ma vi ha di più. Quale è il servizio maggiore che ha reso questa legge? Uno degli utili che ha arrecato ed arreca la istituzione dei conciliatori è quello di avere tolto ai pretori tutto il fardello di quelle piccole contestazioni che tolgono una gran parte del tempo necessario per attendere ad altri più urgenti affari del loro ufficio, e questa è cosa talmente grave che abbiamo dovuto constatare che nei mandamenti ove non ci sono conciliatori l'opera del pretore è assorbita quasi per metà da queste piccole contestazioni. All'incontro, nei mandamenti ove si trova anche un solo conciliatore, questo conciliatore riesce facilmente a dare corso a tutti gli affari che sono della sua competenza.

Epperò io crederei che sarebbe bene si conservasse l'antica disposizione di legge nel senso che, quando nel mandamento vi è un conciliatore, debbano le cause di competenza propria deferirsi al

conciliatore; quando poi il mandamento manca affatto di conciliatori, in questo unico caso solamente si debba deferire la causa al pretore e vice-pretore.

Così si riesce a due scopi, cioè a rendere più facili le conciliazioni, a rendere meno dispendiosa la giustizia, e nel tempo stesso a togliere ai pretori una parte di servizio che loro è penosissimo; d'altra parte sottrae un prezioso tempo a quei magistrati.

Io pregherei quindi la Commissione e l'onorevole ministro guardasigilli perchè vogliano rinunciare a questa modificazione, e faccio questa proposta mosso dalla esperienza, gran maestra anche nel compilare le leggi.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Se l'onorevole deputato Parpaglia avesse l'incarico di provvedere alla nomina dei moltissimi conciliatori che debbono amministrare giustizia per i piccoli e minimi piati negli otto mila e più comuni d'Italia, si persuaderebbe facilmente che la disposizione del progetto di legge che si propone di sostituire a quella dell'articolo 21 dell'attuale legge giudiziaria, è più conveniente ed opportuna che non quella che egli vorrebbe.

Bisogna considerare che il conciliatore è un funzionario gratuito più comunale che governativo; che la sua autorità è riposta principalmente nella fiducia che ispira nel paese al quale appartiene, e dal quale è chiamato all'ufficio di cui è rivestito; imperocchè le nomine dei conciliatori, comunque si facciano per decreto reale, sono pur sempre precedute, come non ignora l'onorevole deputato, da una terna che viene proposta dal comune.

Or bene, allorchè si tratta di provvedere ad un comune, dove il conciliatore manchi o sia impedito, sarà miglior sistema quello che la legge ora stabilisce, di chiamare il conciliatore dal comune viciniore, oppure il sistema che noi vi proponiamo, di incaricare cioè temporariamente il pretore od un vice-pretore del mandamento, di fare le veci del conciliatore che manca od è impedito? A noi pare che il sistema attuale che incarica il conciliatore viciniore di fare le veci del conciliatore che manca od è impedito, incontri difficoltà quasi insormontabili nella pratica.

Questo sistema accresce le molte difficoltà che si incontrano per trovare cittadini disposti ad accettare le funzioni gratuite e non leggieri di conciliatore, specialmente nei comuni più popolosi. Se allo incarico ordinario di amministrare la giustizia nel proprio comune, voi aggiungete ancora l'incarico straordinario di trasferirsi ad amministrare la giustizia in un altro comune, comprendete bene che